

Diffamazione

Diffamazione a mezzo Internet: competenza per territorio

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 8 maggio 2002, n. 6591 (ord.)

Pres. Giustiniani - Est. Segreto - P.M. Frazzini (diff.) - Banca 121 Credito Popolare Salentino c. Restaino Sandro Maria

Diffamazione tramite Internet - Controversie relative al risarcimento del danno - Giudice territorialmente competente ex art. 20 c.p.c. - Individuazione - Coincidenza con il domicilio della persona offesa - Sussistenza - Fondamento.

(c.p.c. art. 20)

Nel caso di diffamazione compiuta in Internet nell'ambito di un *newsgroup*, è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha il proprio domicilio il danneggiato, essendo questo il luogo in cui si verifica il maggior danno derivante dall'illecito.

1. Con citazione notificata il 10 novembre 1999, la Banca 121, già Banca del Salento, conveniva davanti al tribunale di Lecce Restaino Sandro per sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali e morali derivanti da un'assunta illecita pubblicazione sulla rete *Internet* di un messaggio relativo alla banca e definito dalla stessa diffamatorio. Resisteva il Restaino eccependo l'incompetenza del tribunale adito in favore di quello di Roma. Il Tribunale di Lecce, con sentenza depositata il 24 febbraio 2001, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso la Banca 121. Ritene questa Corte che vada dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce.

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 c.p.c., sotto il profilo della completezza dell'eccezione di incompetenza, non avendo la sentenza impugnata rilevato che il convenuto non aveva fatto alcun riferimento al criterio del luogo dove si è prodotto il danno, bensì solo al luogo dove sarebbe stato commesso il fatto. Ritene questa Corte che la censura sia infondata. Correttamente il giudice di merito ha rilevato che il Restaino non era incorso in alcuna decadenza, in quanto ha articolato l'eccezione di incompetenza, sia con riguardo al foro generale delle persone fisiche, sia con riguardo ai fori facoltativi di cui all'art. 20 c.p.c. In particolare, avendo sostenuto il convenuto, che non sussisteva la competenza del Tribunale di Lecce, poiché il fatto non era stato ivi commesso, ha chiaramente contestato la competenza di quel giudice, quale quella del *forum commissi delicti*, divenendo poi una questione che attiene alla fondatezza giuridica dell'eccezione stabilire se per l'individuazione di detto foro

debba tenersi conto solo della condotta o dell'evento illecito, ovvero del danno conseguente agli stessi.

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 c.p.c., sotto il profilo dell'individuazione del *forum commissi delicti* e comunque l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione. Ritene la ricorrente che, dovendosi la competenza del foro alternativo nelle obbligazioni da responsabilità aquiliana individuare con riferimento al luogo in cui si era verificato il danno, tenuto conto che nella specie si trattava di danni causati da espressioni diffamatorie trasmesse via *Internet* con un cosiddetto *newsgroup*, questo danno si era verificato dovunque e segnatamente nel luogo di domicilio della parte offesa.

4.1. Ritene questa Corte che solo in parte possa condividersi detto assunto. La giurisprudenza prevalente ha affermato che l'obbligazione per responsabilità extracontrattuale sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica; e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva e pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il *forum delicti ex art. 20 c.p.c.*, deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento (cfr. Cass. n. 6381/91; Cass. n. 2648/69; n. 570/76; n. 9635/87; 5625/89).

4.2. Il problema si pone in relazione ai fatti illeciti con eventi dannosi territorialmente diffusi, sia pure tutti relativi allo stesso soggetto, e, con riferimento al caso in esame, allorché si tratti di danno alla reputazione causato con mezzi di comunicazione di massa. La consolidata ed univoca giurisprudenza di questa Corte regolatrice la quale sostiene che, in tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione

conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto (*forum commissi delitti*), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (*forum destinatae solutionis*), essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza (Cass. 11 aprile 2000, n. 4599; Cass. 1 giugno 1999, n. 5299; Cass. n. 13042 del 1999; 16 maggio 1995, n. 5374; 29 marzo 1995, n. 3733; 22 maggio 1992, n. 6148; 23 ottobre 1991, n. 11269). La Corte ha ritenuto che per risolvere la questione bisogna tener presenti i principali riferimenti normativi, costituiti dall'art. 25 Cost. (inviolabilità del giudice naturale), dall'art. 2043 c.c. (clausola generale di responsabilità aquiliana) e dall'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione). Pertanto, in presenza di condotte illecite consumate mediante l'uso di mezzi di comunicazione di massa (quali sono i periodici, destinati per la loro natura alla diffusione sul l'intero territorio nazionale), l'individuazione del giudice competente a decidere sul preteso risarcimento del danno (e, quindi, il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio) non può prescindere dall'esigenza di stabilire un principio, unico e predeterminato, atto ad evitare che la parte offesa scelga di proprio arbitrio il giudice innanzi al quale chiamare il presunto autore del fatto lesivo.

4.3. Sulla scorta di tali premesse, l'orientamento giurisprudenziale sopra menzionato rileva che l'evento dannoso, allorché consista nella lesione di diritti della personalità, non può ritenersi localizzato esclusivamente nel luogo dove il titolare del diritto leso ha il suo domicilio - inteso come luogo nel quale egli intrattiene le principali relazioni sociali e professionali - ma deve considerarsi verificato in tutti i luoghi in cui la pubblicazione viene diffusa. La diffusione dell'evento su tutto il territorio impone, allora, di ancorare la scelta della competenza ad un luogo certo e ben individuato, la cui identificazione prescinda dall'accertamento di elementi variabili, quali sono il domicilio del danneggiato, che potrebbe in ipotesi mutare nell'intervallo intercorrente tra il verificarsi del fatto illecito e la proposizione dell'azione. Questo luogo certo altro non può essere se non quello in cui il periodico è pubblicato, atteso che quello è il luogo nel quale la notizia stampata diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto.

5.1. Indipendentemente dalla condivisibilità di tali principi in tema di diffamazione commessa a mezzo della stampa, allorché l'offesa alla reputazione è realizzata attraverso un sito o un *newsgroup Internet*, ritiene questa Corte che non possano essere applicati gli stessi principi. Qualora l'agente immetta il messaggio in rete, utilizza-

do uno spazio web, e quindi creando un sito, ovvero utilizzando un cd. *newsgroup* (che è, in buona sostanza, un *forum* a cui possono accedere tutti gli iscritti) come nella fattispecie, la comunicazione deve ritenersi effettuata verso tutti i possibili visitatori del sito o i partecipanti del *newsgroup*. Sennonché la immissione in rete non costituisce ancora evento di offesa alla reputazione, che si avrà solo allorché i visitatori entreranno nel sito ovvero i partecipanti del *newsgroup* leggeranno la comunicazione.

5.2. Né si può ritenere che la sola idoneità della notizia a ledere l'altrui diritto, integri l'evento offensivo di per sé: detta idoneità dell'atto attiene ancora alla condotta e non all'evento. Ciò è stato chiaramente rilevato da questa Corte in sede penale (Cass. pen., sez. V, 27 dicembre 2000, n. 4741), che ha osservato che «nel caso in cui l'offesa venga arrecata tramite *Internet*, l'evento appare temporalmente oltre che concettualmente ben differenziato dalla condotta. Ed invero, in primo luogo, si avrà l'inserimento in «rete» da parte dell'agente, degli scritti offensivi e/o immagini denigratorie, e solo in un secondo momento (a distanza di secondi, minuti, ore o giorni) i terzi, connettendosi con il «sito» e percependo il messaggio, consentiranno la verifica dell'evento. Tanto ciò è vero che, nel caso in esame sono bene immaginabili sia il tentativo (l'evento non si verifica perché in ipotesi, per qualsiasi ragione, nessuno «visita» quel «sito»), sia il reato impossibile (l'azione è inidonea, perché ad esempio, l'agente fa uso di uno strumento difettoso, che solo apparentemente gli consente l'accesso ad uno spazio web, mentre in realtà il suo messaggio non è mai stato immesso in rete)».

5.3. Da ciò consegue che il luogo in cui si è verificato l'evento offensivo andrebbe individuato come quello in cui il primo visitatore abbia letto la notizia offensiva. Sennonché ciò già in astratto diventa di difficilissima, se non di impossibile, individuazione, contrariamente a quanto avviene in tema di offesa arrecata attraverso la stampa. In quest'ultimo caso, infatti la più risalente giurisprudenza penale, che si pone all'origine dell'orientamento secondo cui il luogo della stampa è luogo in cui si è verificato l'evento, si fonda sul rilievo che il semplice deposito presso gli organi competenti degli esemplari previsti dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374 rappresenta una forma di pubblicazione dello stampato sufficiente a determinare la responsabilità dell'autore dello scritto a titolo di diffamazione a mezzo stampa, per le offese in esso contenute, in quanto tale deposito realizza una forma di diffusione degli addebiti ed inoltre in quel luogo vi è anche la diffusione delle notizie presso gli addetti alla stampa (Cass. pen. 1 marzo 1972, Irace; Cass. pen. 21 maggio 1974, Ferrarese).

6.1. Sennonché tali ultime argomentazioni, valide in tema di responsabilità penale, che - nei reati cd. di evento - sorge con l'evento di lesione del bene giuridicamente protetto, non possono essere trasferite in sede di risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana, per espres-

sioni offensive contenute in un sito *Internet*. Anzitutto, in questo caso il *provider* mette a disposizione dell'utilizzatore, uno spazio web, allocato presso un suo *server*, ma l'inserimento dei dati in questo spazio, non dipende da alcuna ulteriore attività del *provider* né di altro soggetto, che si trovi presso il *provider* o presso il *server*, ma esclusivamente dall'attività dell'utilizzatore stesso. Ne consegue che il luogo in cui si verifica l'evento di offesa alla reputazione è, in astratto, quello in cui è avvenuta la prima «visita» del sito o lettura della comunicazione inoltrata nelle pagine web riservate al «*newsgroup*» (e ciò è già di difficile, se non di impossibile individuazione per il danneggiato).

6.2. Inoltre, e soprattutto, vertendosi in tema di responsabilità civile e non penale, la prima sorge allorché è integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., ed è proprio detta norma che pone l'evento di danno, quale elemento essenziale per il sorgere dell'obbligazione risarcitoria. A tal fine va osservato che secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, anche costituzionale (Corte cost. n. 184 del 1986; Corte cost. n. 372 del 1994) il danno risarcibile, di cui all'art. 2043 c.c., essendo un danno conseguenza, come anche il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica ontologicamente con l'evento illecito, ma è di esso conseguenza. Pertanto esso può verificarsi anche successivamente, e come tale, non necessariamente nel luogo dell'evento illecito, generatore del danno civile. Allorché si adopera la locuzione *forum commissi delicti*, ci si lascia influenzare da una visione penalistica della competenza, per la quale essa coincide con il luogo in cui il delitto si è consumato e cioè, nei reati di evento, con il luogo in cui tale evento si è realizzato e, quindi il reato si è consumato, poiché in tal luogo si è verificata la lesione dell'interesse tutelato. In tema di responsabilità aquiliana, invece, il cosiddetto «evento dannoso», se lo si intende quale evento, conseguente alla condotta e quindi generatore del danno, rientra ancora nel fatto illecito (vedasi punto 4.1.) e quindi, come tale, da solo (in assenza del successivo danno) non è idoneo a generare responsabilità aquiliana. Il fatto illecito, in assenza di danno, non dà luogo ad alcuna responsabilità aquiliana. Se lo si intende quale «evento di danno», esso è risarcibile ed è quindi perfezionata l'obbligazione risarcitoria, ma è solo una conseguenza dell'evento illecito (inteso quale ultima parte del più complesso fatto illecito). Sennonché, in questo caso, «evento di danno» altro non significa che danno patrimoniale effettivamente verificatosi per il fatto illecito consumato, e non solo potenzialità di danno. Il discorso è analogo per il danno morale di cui all'art. 2059 c.c.

6.3. Solo nelle ipotesi in cui il danno attenga anche ad un diritto inviolabile della persona umana, costituzionalmente garantito (art. 2 Cost.), come il danno biologico o anche lo stesso danno alla reputazione della persona umana in quanto tale (e non alla reputazione professionale, che costituisce un danno patrimoniale), oltre

al danno morale ed al danno patrimoniale (tipici danni conseguenza), si può avere un cd. danno-evento (cfr. Cass. 10 maggio 2001, n. 6507). Da ciò consegue che, in una rigorosa applicazione sia dell'art. 2043 c.c. (allorché attiene a danni patrimoniali) che dell'art. 2059 c.c., poiché non ci può essere obbligazione se non vi è danno risarcibile e poiché il danno risarcibile non si identifica con l'evento illecito generatore del danno (che è solo una componente - insieme alla condotta ed al nesso di causalità - del fatto illecito), il luogo in cui è sorta l'obbligazione è il luogo in cui si è verificato detto danno, patrimoniale o morale, conseguente al fatto illecito. Solo nel caso di danno-evento, subito da una persona umana, (nella fattispecie: offesa alla reputazione personale, e non a quella professionale - cfr. Cass. n. 6507/2001) il luogo dell'evento illecito coincide con quello del predetto danno, mentre per il danno patrimoniale e per quello morale, detta coincidenza non è egualmente automatica.

6.4. Né questa interpretazione può essere sospettata di incostituzionalità in relazione all'art. 25 Cost., in tema di giudice naturale, poiché essa non è altro che l'individuazione del giudice territorialmente competente (come foro facoltativo), ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Come ha statuito la Corte costituzionale (ord. 20 maggio 1998, n. 176), il principio della precostituzione per legge del giudice naturale è lesa soltanto quando il giudice è designato in modo arbitrario e «a posteriori», oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall'art. 25, comma 1, Cost., ma non anche qualora l'identificazione del giudice competente sia operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati preventivamente, oppure con riferimento ad elementi oggettivi capaci di costituire un «*discrimen*» della competenza o della giurisdizione dei diversi organi giudicanti. Nel precetto dell'art. 25 Cost. non vi è anche quello dell'unicità del giudice competente a decidere, ma solo della precostituzione di esso in base ad elementi oggettivi, altrimenti la previsione di fori facoltativi, di cui all'art. 20 c.p.c., già in astratto, sarebbe incostituzionale, poiché essa prevede almeno altri due giudici competenti territorialmente (quello del *forum destinatae solutionis* e quello del *forum commissi delicti*), oltre quello del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., rimettendo la scelta del giudice da adire all'attore. Da ciò consegue che, qualora dall'applicazione dei principi in tema di individuazione del *forum commissi delicti*, per le peculiarità della fattispecie, siano più i giudici territorialmente competenti, ciò non determina l'incostituzionalità dell'art. 20 c.p.c., in *parte qua*, (o meglio della norma come interpretata, sotto il profilo del diritto vivente, che dia luogo a questa conseguenza), anche se non può disconoscersi l'opportunità di saggiare la validità di altre possibili interpretazioni che detto inconveniente evitino.

6.5. Nella fattispecie, poiché il danno è stato lamentato

da una persona giuridica, e quindi non poteva che trattarsi - in ipotesi - di danno patrimoniale e danno morale (ed in questi termini è stata proposta la domanda), essendo questi danni-conseguenze, l'obbligazione è sorta esclusivamente allorché i predetti danni si sono verificati, sia pure quale conseguenza dell'evento diffamatorio, e quindi l'obbligazione è sorta nel luogo in cui, si è verificato l'impovertimento (Cass. 5 giugno 1991, n. 6381) o si è verificato il danno morale. Ciò comporta, che salva diversa situazione fattuale prospettata dal danneggiato con la sua domanda (ipotesi non ricorrente nella fattispecie), detti danni, se sussistenti, si sono verosimilmente prodotti nel luogo del domicilio del soggetto offeso. Infatti il danno risarcibile diventa concreto con riferimento agli effetti del discredito che derivano all'offeso danneggiato nel suo ambiente prima e più che altrove.

7.1. Le diverse possibili interpretazioni «del luogo in cui è sorta l'obbligazione» risarcitoria per fatto illecito consumato tramite offesa alla reputazione in un sito o *newsgroup Internet* non sono sostenibili, a parere di questa Corte. Anzitutto non è sostenibile quella prospettata dal giudice di merito, secondo cui, poiché non può accertarsi dove il primo visitatore abbia visitato il sito, il foro in questione, per illeciti via *Internet*, non sarebbe applicabile. Questa soluzione infatti costituisce in pratica un'interpretazione abrogante della norma, in ipotesi di danni da offese alla reputazione tramite *Internet*.

7.2. Né è sostenibile che la pubblicazione della notizia vada correlata all'allocazione della stessa, che viene effettuata sul *server* del *provider*. Infatti, a parte il rilievo che il *provider*, anche se con sede in Italia, può avere *servers* in ogni posto del mondo e che non è dato sapere, quanto meno dal danneggiato, su quale *server* sia stata allocata la notizia, proprio per quanto sopra detto, l'immissione della notizia sul *server* è attività che compie il danneggiante offensore, e finché, non viene visitata da terzi, nessuno la conosce. Pertanto secondo questa ipotesi di interpretazione si finirebbe per aver un'obbligazione di risarcimento, per una notizia diffamatoria che, fino alla prima visita del sito, conosce solo l'agente. Infine, come già detto, non può sostenersi l'equazione tra idoneità della notizia a ledere l'altrui diritto alla reputazione e la lesione effettiva della stessa ed, inoltre, dei conseguenti danni patrimoniale e morale.

7.3. Neppure può ritenersi, come sostenuto da qualche giudice di merito e da una parte della dottrina, che, tenuto conto del sistema di diffusione della notizia via *Internet*, la lesione del diritto deve ritenersi verificata in tutti i luoghi in cui la diffusione della notizia avviene, per cui, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve considerarsi competente ciascun giudice del luogo in cui si è verificata la divulgazione medesima, idonea a pregiudicare l'altrui diritto. Infatti questa tesi, a parte il vizio di origine di identificare il danno risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c. con l'evento lesivo della reputazione (il che, se è esatto per il danno-evento alla persona fisica, nei limiti sopra tratta-

ti, non lo è per il danno patrimoniale e per il danno morale, tipici danni-conseguenze), incorre nel grave inconveniente di rendere estremamente «ambulante» la competenza territoriale, attribuendo all'attore una discrezionalità tale da sfociare in una libertà assoluta, oppure - *a contrariis* - di rendere praticamente impossibile a quest'ultimo di provare che effettivamente il luogo indicato sia quello dove vi sia stata la prima «visita» del sito da parte di uno degli indeterminati potenziali «visitatori». L'esigenza di evitare ciò e quella, già avvertita da questa Corte in tema di danni alla reputazione commessi attraverso la stampa, di fissare un criterio certo al fine di individuare un giudice unico in tema di risarcimento del danno, basato sul luogo in cui è sorta l'obbligazione (ai sensi dell'art. 20 c.p.c., rimanendo fermi - ovviamente - l'altro foro facoltativo di cui allo stesso articolo ed i fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.), rimangono soddisfatte dall'individuazione di tale competenza con quella del luogo in cui ha il domicilio il soggetto che ha subito i predetti danni patrimoniali e morali, proprio perché, essendo il domicilio «la sede principale degli affari e degli interessi» (art. 43, comma 1, c.c.) è quello il luogo «principale» in cui si sono verificati gli effetti negativi dell'offesa alla reputazione. A tal fine va osservato che è irrilevante l'obiezione che detto domicilio può mutare tra il momento in cui si è verificato l'evento (*rectius*: il danno) ed il momento in cui è proposta la domanda. Infatti ciò che conta è esclusivamente il domicilio del soggetto offeso al momento in cui è sorta l'obbligazione, poiché è in quel momento che si è prodotto il danno. Se contemporaneamente è richiesto il risarcimento del danno morale e patrimoniale, oltre che del danno-evento dell'offesa alla reputazione personale effettuata tramite un sito o un *newsgroup* di *Internet*, la competenza territoriale rimane quella in cui si sono verificati i primi due e cioè il domicilio dell'offeso-danneggiato, per i principi dell'unitarietà del diritto al risarcimento del danno e del suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione (Cass. n. 10702/1998).

8.1. L'interpretazione suddetta risponde a criteri che si pongono in armonia con quelli che, sebbene adottati dal legislatore per altre fattispecie e tali da escludere l'ipotizzabilità di un'interpretazione analogica, tuttavia presentano indubbi punti di contatto con quella in esame.

Con riferimento al criterio del «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», utilizzato dall'art. 5 n. 3 della Convenzione di Lugano 16 settembre 1988 sulla giurisdizione, ratificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 198 - analogo all'art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - la giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una diffamazione internazionale a mezzo stampa appartiene, oltre che al giudice dello Stato del convenuto responsabile dell'illecito, anche al giudice del domicilio del danneg-

giato o del luogo ove questi sostenga di aver subito un pregiudizio alla sua reputazione, quando la pubblicazione sia distribuita in questo Stato (Cass., sez. un., 27 ottobre 2000, n. 1141; Corte giustizia CE 7 marzo 1995, n. 68, parti in causa Shevill e altro c. Soc. Presse Alliance). A tal fine va rilevato, anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, la nozione di «materia di delitti o quasi-delitti» di cui all'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 va considerata come nozione autonoma comprendente ogni azione che verte sulla responsabilità del convenuto e che non si ricollega alla «materia contrattuale» ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione (Corte giustizia CE 27 settembre 1988, parti in causa Kalfelis c. Banca Schröder).

8.2. Inoltre le S.U. di questa Corte hanno ritenuto che nell'ipotesi di delitti e quasi delitti, per «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» ai sensi dell'art. 5 n. 3, della Convenzione di Bruxelles, deve intendersi anche quello in cui si determina l'evento danno e quindi l'impoverimento patrimoniale del soggetto che si pretende leso (Cass., sez. un., 9 giugno 1995, n. 6499).

9.1. Un ulteriore argomento di sostegno dell'interpretazione prospettata si può trarre dai commi 4 e 5 dell'art. 30 della legge n. 223 del 1990 (disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che ha individuato, con esclusivo riferimento ai reati di diffamazione commessi attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo, il giudice territorialmente competente in quello del luogo di residenza della persona offesa, allorquando venga a quest'ultima attribuito un fatto determinato.

Il giudice delle leggi, nel pronunciarsi per la legittimità costituzionale di tale differente regolamentazione (Corte cost. n. 42 del 23 gennaio 1996), ha trovato la sua giustificazione nella particolare natura, forza e diffusività del mezzo impiegato e nell'esigenza d'attenuare l'evidente squilibrio delle posizioni che, nell'azione diffamatoria consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, è dato constatare tra chi commette il reato e chi si trova, invece, a subirne le conseguenze lesive; sicché, l'individuazione del giudice competente con riferimento al luogo di residenza della persona offesa (anziché al luogo di consumazione del reato, come prescritto dal primo comma dell'art. 8 c.p.p.) appare giustificata in quanto strumento destinato a rendere più agevole la possibilità di reazione del soggetto leso che, presso il giudice del luogo della propria residenza, sarà in grado di attivarsi a difesa della propria reputazione, con minore dispendio di tempo e di risorse economiche.

Pertanto, il giudice del luogo di residenza della persona offesa può ritenersi l'organo più idoneo al giudizio, in relazione alla sua presumibile vicinanza con il luogo di svolgimento di quei fatti determinati, la cui attribuzione integra il reato di diffamazione aggravata. Infine, nell'ipotesi di accertata sussistenza dell'azione diffamatoria, la sentenza di condanna, ove adottata nel luogo di residenza del soggetto leso, sarà in grado di avere una maggiore

efficacia riparatoria, collegata alla più ampia conoscenza che la stessa sentenza potrà ottenere nell'ambiente sociale normalmente frequentato da tale soggetto.

9.2. Né si può ritenere che proprio questo speciale intervento del legislatore dimostri come, senza una specifica disposizione in materia civile, sia impossibile giungere all'interpretazione, qui sostenuta dell'art. 20 c.p.c. (cfr. Cass. n. 13042 del 1999). Infatti l'intervento del legislatore era necessario nell'ambito processualpenalistico, in quanto, stanti i principi che presiedono alla competenza penale, essa va determinata con riferimento al luogo in cui il delitto si è consumato e quindi, nei reati di evento, al luogo in cui l'evento si è verificato (art. 8 c.p.p.).

In materia civile, invece, il luogo rilevante, ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, e quindi del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., non è il luogo dell'evento illecito ma il luogo del danno conseguente (o se si vuole del successivo evento di danno), per cui proprio dal coordinamento dell'art. 20 c.p.c. e degli artt. 2043 e 2059 c.c., si giunge alla suddetta interpretazione, senza la necessità di un ulteriore intervento legislativo.

9. Pertanto, poiché il luogo del domicilio dell'attrice, che assume di aver subito danni patrimoniali e danni morali dalle espressioni, assunte come offensive ed attribuite al convenuto nell'ambito di *newsgroup* posto in *Internet*, è Lecce, competente territorialmente a decidere la causa è il Tribunale di Lecce.

... *Omissis* ...

IL COMMENTO

di Francesco Buffa e Giuseppe Cassano

I criteri di giurisdizione e competenza e l'intervento della Cassazione

L'ordinanza in epigrafe affronta il problema della individuazione del foro territorialmente competente in relazione a fatti di diffamazione posti in essere via *internet*, in particolare nell'ambito di un *newsgroup*, ossia di un'area di discussione avente ad oggetto specifici temi da dibattere, nel caso senza la presenza di un moderatore, dove utenti della rete normalmente distanti tra loro inseriscono i propri messaggi, che restano visibili in rete in modo stabile per determinato tempo. Spesso i *newsgroup* fanno capo a più elaboratori, che conservano tutti copia dei messaggi inviati ed utilizzano particolari procedimenti per sincronizzare i dati in modo che possano essere consultati da qualsiasi *news-server* che ospita quell'area di discussione; il *news-server* non ha perciò uno spazio sulla rete, ma mette a disposizione degli utenti della rete uno spazio virtuale, destinato ad ospitare i messaggi in questione.

Il problema della giurisdizione e della competenza nella diffamazione *on line* però è più generale (1), potendo essere varie le modalità tecniche di commissione della diffamazione: l'esperienza ha finora registrato, oltre alla diffamazione nell'ambito di *newsgroup*, casi di diffamazione via *e-mail* (ove il messaggio di posta elettronica sia inviato ad una *mailing-list* o comunque a più destinatari), attraverso siti *internet* (pagine *web* consultabili telematicamente), in *chat-room* (ambienti virtuali di comunicazione tra più persone) e nell'ambito degli stessi *domain names* e *links* (ove il nome di dominio corrispondente a quello di una persona fisica identifica un sito con contenuto riprovevole cui il titolare del nome è completamente estraneo).

Secondo le regole generali in vigore dal marzo 2002, la giurisdizione in materia di fatti illeciti è stabilita dall'art. 5 del regolamento 00/44/CE in favore: del giudice del luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso; se si tratta di azioni nascenti da reato, del giudice davanti al quale è esercitata l'azione penale, sempre che, secondo la sua propria legge, questo posto possa conoscere dell'azione civile; in mancanza, del giudice del domicilio del convenuto. Per i casi che riguardano paesi extracomunitari, e per i casi di illecito meramente nazionale, il foro rilevante per la giurisdizione e competenza per territorio (art. 20 c.p.c., richiamato quanto alla giurisdizione dalle norme di diritto internazionale privato) secondo la legge italiana è fissato in via alternativa in relazione al luogo in cui l'obbligazione è sorta (*forum commissi delicti*) o al luogo in cui deve essere adempiuta (*forum destinatae solutionis*).

Il criterio del *forum destinatae solutionis* (che negli illeciti peraltro coincide con il foro generale passivo) non pone particolari problemi di individuazione né di applicazione (è pacifico che il criterio del foro del creditore ex art. 1182, comma 3, è inapplicabile all'obbligazione risarcitoria da illecito, che va eseguita al domicilio del debitore ex com-

ma 4, in quanto si tratta sempre di debito di valore e non di valuta): il *forum destinatae solutionis* coincide dunque con quello del domicilio del danneggiante convenuto.

Maggiore importanza assume peraltro l'individuazione del *locus commissi delicti*: si tratta del criterio di competenza (foro alternativo ex art. 20 c.p.c.) di maggior momento, essendo il solo idoneo ad affrancare il danneggiato dagli oneri e dai costi di dover convenire il danneggiante nel luogo del suo domicilio. L'individuazione del *forum commissi delicti* è peraltro assai problematica ove il messaggio diffamatorio sia trasmesso in rete, e gli interventi della giurisprudenza in materia, compresi quelli in commento, apportano notevoli contributi al dibattito ma non consentono di pervenire a soluzioni definitive.

Quanto alla competenza, il percorso argomentativo della pronuncia civile in commento è particolarmente rilevante, sia perché direttamente inerente un caso di diffamazione *on line*, sia perché esamina tutti i criteri astrattamente configurabili in materia di luogo del danno (2).

Note:

(1) Sul punto da ultimo cfr. il capitolo 4 di Cassano, *La tutela della reputazione*, Piacenza, 2002. In dottrina, in tema di diffamazione *on line*, si richiamano altresì: Lovino, *Legge applicabile e giurisdizione nei contratti on line*, tesi finale del Corso di perfezionamento in Diritto dell'Informatica organizzato dall'Università di Lecce, a.a. 2000-2001, in atti del Corso editi su CD-rom a cura dell'Università, e in www.dirittoitalia.it; Casilli, *La competenza territoriale nel cyberspazio*, tesi finale del Corso di perfezionamento in Diritto dell'Informatica organizzato dall'Università di Lecce, a.a. 2000-2001, in atti del Corso editi su CD-rom a cura dell'Università e www.dirittoitalia.it, 2001; Sacchetti, *Diffamazione via internet. L'individuazione di un criterio ragionevole non esaurisce le difficoltà per l'assenza di norme*, in *Guida al Diritto*, n. 21, 2 giugno 2001; Sarzana di S. Ippolito, *I problemi di giurisdizione e di soluzione delle controversie mediante conciliazione ed arbitrato*, in Tripodi-Messineo-Santoro (a cura di), *Commercio elettronico*, Milano, 2000, 555; San Giorgio, *Per la diffamazione via internet cambiano le regole della competenza: sul danno si decide nel domicilio dell'offeso*, in www.dirittoegustizia.it, 2002; Buffa, *Responsabilità civile dell'internet provider per danni derivanti da diffamazione on line*, nota a Trib. Bologna 26 novembre 2001, in www.ipsos.it/ngonline, 2002; Frosini, *L'orizzonte giuridico dell'internet*, in *Dir. inf. e informatica*, 2000, 2, 271; Cassano - Sisto, *Competenza territoriale per la diffamazione commessa mediante internet*, in *Dir. inf. e informatica*, 2001, 721-734; Cerina, *Il problema della legge applicabile e della giurisdizione*, in Tosi (a cura di), *I problemi giuridici di Internet*, Milano, 1999, 351; Deli, *Giurisdizione competente ed illeciti transfrontalieri commessi a mezzo stampa*, in *Dir. inf. e informatica*, 1995, 254; Devil, *Internet: libero o con grigie*, in *L'Espresso*, 7 dicembre 2000, 35; Rossetti, *Dove fu diffamazione, lì c'è il giudice*, in *Diritto e giustizia*, 11 novembre 2000, n. 40, 26.

(2) I problemi di giurisdizione e competenza territoriale si pongono in modo peculiare in tema di sollecitazione del risparmio e di obbligazioni contrattuali nell'ambito del commercio elettronico: per i primi aspetti, non oggetto del presente studio, si osserva che l'accesso al sito estero dal territorio italiano è di solito uno dei criteri che fondano i poteri dell'autorità di vigilanza nazionale, salvo che vi siano elementi specifici che escludano che il sito sia rivolto all'Italia; su tali problemi, si fa rinvio Alpa-Capriglione (a cura di), *Commentario al testo unico alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, Padova, 1998; Buccarella, *Il caso Co.n.so.b. - Smallxchange.com: una decisione con non poche ombre*. Inade- (segue)

La sentenza in esame delimita l'operatività del criterio del luogo del danno, facendo riferimento non già al luogo in cui si è verificato un danno per il diffamato, ma al luogo in cui l'attore normalmente subisce il maggior danno, cioè il luogo del domicilio del danneggiato (atteso che l'offesa alla reputazione è solitamente correlata all'ambiente economico e sociale nel quale l'offeso vive ed opera): in tal modo, il criterio di competenza guadagna efficacia selettiva del foro e si pone come valida alternativa al *forum destinationis*.

L'iter argomentativo della Corte è peraltro assai originale.

La pronuncia esclude intanto la possibilità di attribuire rilievo al luogo di immissione dei dati in rete, atteso che l'offesa alla reputazione si avrà solo allorché i visitatori entreranno nel sito o i partecipanti al *newsgroup* leggeranno la comunicazione, mentre la mera idoneità della notizia a ledere l'altrui diritto è di per sé irrilevante nella fattispecie (la Corte a tal fine richiama la nozione di diffamazione quale reato di evento fatta propria da Cass. 27 dicembre 2000, n. 4741). Viene esclusa inoltre l'applicazione dei fori applicabili in tema di diffamazione a mezzo stampa per la diversità della fattispecie della diffamazione *on line*, che non richiede a differenza della stampa consegna di copie d'obbligo e non prevede necessariamente un luogo fisico di stampa (e dunque non richiede la necessaria conoscenza della notizia caricata sul *server* del *provider*) (3).

La ricerca del *locus commissi delicti*, quale luogo in cui è avvenuto il danno, porta poi la Corte a sottolineare che luogo in cui si è verificato l'evento offensivo è il luogo in

e conflitti di giurisdizione nella disciplina europea dell'*insider trading*, in *Disc. Comm. Int.*, 1998, 1047; Rabitti Bedogni, *Le offerte fuori sede e a distanza di strumenti e servizi finanziari dopo il d.lgs. 23 luglio 1996 n. 415*, in Rabitti Bedogni (a cura di), *Il diritto del mercato mobiliare*, 1997, 191; Rabitti Bedogni, *Commento all'art. 32*, in Rabitti Bedogni (a cura di), *Il testo unico dell'intermediazione finanziaria. Commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58*, 1998, 268; Rabitti Bedogni, *Mercati finanziari e internet: la tutela dei risparmiatori. Problemi e prospettive*, in Riolo-Masciandaro (a cura di), *Internet banking. Tecnologia, economia e diritto*, Quinto rapporto della Fondazione Rosselli, Edibank, 2000, 417; Renato, *La tutela giurisdizionale dei consumatori on line in Europa*, in *www.interlex.it*, 2001; Roppo, *Offerte fuori sede: il consumatore è più garantito*, in *Testo unico dell'intermediazione finanziaria: l'Italia comincia l'era dei mercati aperti*, in *Guida al diritto*, n. 19, 16 maggio 1998, 122; Rossi, *intervista a Repubblica*, in Turani, *Senza ordine e nuove leggi la new economy è il far west*, in *la Repubblica*, suppl. *Affari e finanza*, 30 ottobre 2000; Rossi, *La sovranità degli Stati di fronte ai reati globali*, in *la Repubblica*, 13 dicembre 2000, 15; Stella Richter jr., *Prime osservazioni su intermediazione finanziaria e internet*, in *Diritto informazione informatica*, 2000, 435; Tofanelli, *Intermediari e promotori finanziari: le regole nell'attività di collocamento a distanza*, in Parrella-Tofanelli (a cura di), *Banche promotori e internet nell'offerta di prodotti finanziari*, in *Il sole* 24 ore, 2000, 213; Torrigiani, *Società di intermediazione mobiliare senza confini*, in *Testo unico dell'intermediazione finanziaria: per l'Italia comincia l'era dei mercati aperti*, in *Guida al diritto*, n. 19, 16 maggio 1998, 119; Veneziani, *Sollecitazione all'investimento e offerte pubbliche di strumenti finanziari: la disciplina penale dell'o.p.a.*, in atti dell'incontro di studi *La tutela penale del mercato finanziario*, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, in *Frascati*, 14-16 maggio 1998; Zitiello, *Offerta fuori sede, promotori finanziari e collocamento a distanza nel regolamento Consob n. 11522*, in *Società*, 1999, 1152.

Sui problemi di competenza relativi alle obbligazioni contrattuali, con particolare riferimento all'*e-commerce*: Albertini, *Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers e sull'accettazione di un'offerta in Internet*, in *Giur. civ.*, 1997, II, 21; Benedettelli, *Obbligazioni contrattuali. Commento all'art. 57 della legge 31 maggio 1995*, n. 218, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, 5-6, 1360; Bianca, *I contratti digitali*, in *Studium iuris*, 1999, 1035; De Nova, *Il commercio elettronico: aspetti giuridici*, in Riolo-Masciandaro (a cura di), *Internet banking. Tecnologia, economia e diritto*, Edibank, 2000, 186; Di Ciommo, *I profili di responsabilità del commercio elettronico*, in Tripodi-Santoro-Missineo, *Manuale di commercio elettronico*, Milano, 2000, 485; Di Giovanni, *Il contratto concluso mediante computer alla luce della convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980*, in *Disc. Comm. Int.*, 1993, 603; Finocchiaro, *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi via Internet*, in *Contratto e Impresa*, 2001, 571; Gambino, *L'accordo telematico*, Milano, 1997; Garofalo, *I contratti dell'e-commerce e i conflitti di legge*, in Antonucci (a cura di), *E-commerce*, Milano, 2001, 303; Grisi, *Il contratto telematico. La tutela del consumatore*, in atti dell'incontro di studi *Il diritto dell'informatica*, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 8-10 marzo 2001; Oppo, *Disumanizzazione del contratto?*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, I, 525; Parenti, *Le peculiarità dei contratti telematici internazionali*, in Sacerdoti-Marino (a cura di), *Il commercio elettronico*, Milano, 2001; Sarzana di S. Ippolito, *I contratti di Internet e del commercio elettronico*, Milano, 2001; Scannicchio, *La conclusione del contratto on line nella direttiva europea sul commercio elettronico*, in Antonucci (a cura di), *E-commerce*, Milano, 2001, 95; Sforza, *Brevi riflessioni sulla problematica dei contratti a conclusione informatica*, in *Nuovo Dig.*, 1997, 4, 265; Silvestri C., *Il forum contractus nella convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 tra prospettive e retrospettive*, in *Foro it.*, 2000, IV, 431; Tatozzi-Karner, *I contratti nel commercio elettronico*, in Mazzocchi (a cura di), *Il commercio elettronico*, Rimini, 2001, 17; Tosi, *La conclusione di contratti on line*, in Tosi (a cura di), *I problemi giuridici di Internet*, Milano, 1999, 25; Stracuzzi, *Il commercio elettronico e l'impresa*, in *Il sole* 24 ore, 1999; Vigoriti, *E-commerce e tutela giurisdizionale*, in *Dir. inf. e informatica*, 2001, 667-683. In generale su tutte le problematiche sollevate dall'avvento di Internet cfr. Cassano (a cura di), *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, Milano, 2002.

(3) Sulla equiparabilità della editoria elettronica alla stampa, Zeno Zencovich, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa*, in *Dir. inf. e informatica*, 1998, 15; Zeno Zencovich, *I prodotti editoriali elettronici nella legge 7 marzo 2001 n. 62*, *ibidem*, 2001, 2, 153.

Note:

(segue nota 2)

guatezza degli ordinamenti giuridici nazionali nella regolamentazione dell'*internet*, in *www.diritto.it*, 1999; Buccarella, *Transazioni on line internazionali e leggi applicabili*, in *www.netjus.org*, 2001; Buffa, *Internet e criminalità. Finanza telematica off shore*, Milano, 2001; Burani, *Il quadro normativo comunitario in materia di servizi finanziari on line*, in Riolo-Masciandaro (a cura di), *Internet banking. Tecnologia, economia e diritto*, Edibank, 2000, 357; Dari Mattiacci, *Internet: promozione e collocamento a distanza di strumenti finanziari*, in *Dir. pratica soc.*, 1999, n. 19, 24; De Lorenzo-Fabrizio, *Le recenti evoluzioni della disciplina sullo svolgimento dei servizi finanziari*, in *Dir. inf. e informatica*, 1999, 2, 467; De Lorenzo-Fabrizio, *L'intermediazione finanziaria attraverso internet, una comparazione internazionale degli approcci regolamentari e prospettive di sviluppo*, Quaderno dell'Osservatorio IRS sul mercato azionario, n. 18, 1999; Finocchiaro, *Innovazione tecnologica nei sistemi finanziari e attività di supervisione delle banche centrali*, in Riolo-Masciandaro (a cura di), *Internet banking. Tecnologia, economia e diritto*, Quinto rapporto della Fondazione Rosselli, Edibank, 2000, 295; Gambino, *La promozione e il collocamento a distanza di prodotti finanziari*, in Riolo-Masciandaro (a cura di), *Internet banking. Tecnologia, economia e diritto*, Quinto rapporto della Fondazione Rosselli, Edibank, 2000, 443; Gentili, *Commento all'art. 32*, in Alpa-Capriglione (a cura di), *Commentario al testo unico alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, Padova, 1998, 338; Lener, *L'offerta di servizi d'investimento e di servizi bancari da parte di intermediari esteri*, in Parrella-Tofanelli (a cura di), *Banche promotori e internet nell'offerta di prodotti finanziari*, in *Il sole* 24 ore, 2000, 81; Lener, *Promozione e collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento tramite internet*, in Riolo-Masciandaro (a cura di), *Internet banking. Tecnologia, economia e diritto*, Quinto rapporto della Fondazione Rosselli, Edibank, 2000, 381; Longo, *Chiarimenti Consob sulla prestazione di servizi di investimento tramite internet*, in *Società*, 1999, 1136; Megliani, *Mercati finanziari*

cui il primo visitatore del sito abbia letto la notizia offensiva e ad osservare tuttavia che tale luogo nella comunicazione via *internet* è di impossibile individuazione.

Ma la parte più innovativa della pronuncia è quella che, vertendosi in tema di responsabilità civile e non penale e superando perciò le conclusioni fino a questo punto condivise della pronuncia Cass. n. 4741/00 in sede penale, afferma l'importanza dell'evento di danno quale elemento essenziale per il sorgere dell'obbligazione risarcitoria e dunque centrale per l'individuazione del giudice competente. In particolare, la sentenza richiama il danno quale elemento distinto dall'evento illecito (inteso quest'ultimo come offesa dell'interesse protetto connesso alla percezione del messaggio diffamatorio), ed ancora la competenza del giudice nel luogo in cui si è verificato il danno, patrimoniale o morale, conseguente al fatto illecito: altro dunque è la consumazione del reato di diffamazione, altro è l'obbligazione risarcitoria che ne deriva; il fatto illecito, in assenza di danno, non dà luogo ad alcuna responsabilità; il luogo del danno, per converso, radica la competenza.

L'ordinanza peraltro distingue tra il danno subito da una persona umana (come nell'offesa alla reputazione personale), ove il danno è contestuale all'evento, dal danno alla reputazione professionale della persona fisica ovvero al danno comunque subito dalla persona giuridica, ove il luogo del danno non coincide necessariamente con il luogo dell'evento: mentre nel primo caso i luoghi dell'evento e del danno coincidono, nel secondo caso (che è propriamente il solo oggetto del giudizio), ove il danno-conseguenza (o evento di danno) è diverso e successivo all'evento (o danno-evento), l'equiparazione non è automatica, potendo avvenire evento e danno in luoghi diversi.

Suddetta distinzione potrebbe risultare rilevante ai fini di un'altra annosa questione, la legittimità del danno esistenziale nel nostro sistema risarcitorio. La qualificazione della lesione di un diritto della personalità quale danno evento ben potrebbe aprire un varco alla teoria del danno esistenziale (4).

Tornando all'oggetto della pronuncia, proprio attraverso tale distinzione l'ordinanza supera (in parte) il criterio di competenza di tutti i luoghi connessi ad *internet* e nei quali la diffusione della notizia avviene, ritenendo che questi attengano all'evento e non al danno, e siano perciò irrilevanti di norma per l'individuazione del foro competente, che andrà invece ancorato solo nel luogo o nei luoghi (molto più limitati) in cui si è prodotto il danno-conseguenza. Ultimo passaggio argomentativo della sentenza, infine (il punto forse più discutibile), è quello volto a superare il criterio di competenza dei luoghi del danno, alla ricerca di un criterio unico e predeterminato di competenza, che consenta di evitare ogni scelta dell'offeso in ordine al foro competente: la Corte quindi ritiene che il giudice unico nel risarcimento del danno debba essere individuato nel luogo del domicilio del danneggiato, quale luogo in cui questi ha la sede principale degli affari ed interessi ex art. 43 c.c. e quindi luogo in cui si verifichino gli effetti principali dell'offesa della reputazione.

La Corte ravvisa una conferma del suo orientamento nella disciplina della diffamazione a mezzo stampa internazionale, contenuta nell'art. 5 n. 3 della Convenzione di Lugano 16 settembre 1988 sulla giurisdizione, che richiama il foro del domicilio del danneggiato (ma - a ben vedere - anche del luogo in cui il danneggiato sostenga di aver subito un pregiudizio alla sua reputazione), e nell'art. 30 della legge n. 223/90 che ancora la competenza per la diffamazione attraverso il mezzo radiotelevisivo al luogo del domicilio del diffamato (ma la stessa Corte aveva ravvisato la diversità delle fattispecie).

Da ultimo va osservato che la Corte ritiene il criterio di competenza del domicilio prevalente sugli altri, ed il solo applicabile ove sia richiesto sia il risarcimento del danno morale e patrimoniale, sia del danno-evento dell'offesa alla reputazione personale, per i principi dell'unitarietà del diritto al risarcimento del danno e del suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione (principio per la verità che non spiega perché debba prevalere il primo criterio di competenza sul secondo e non viceversa).

La giurisprudenza precedente in tema di diffamazione *on line*

Fuori dei casi in commento, la giurisprudenza si è occupata in sede civile di diffamazione *on line* in poche ipotesi: per lo più la fattispecie ha dato luogo all'applicazione della norma penale, e la materia ha interessato quindi il giudice penale (la problematica è peraltro in parte analoga, pur riguardando un criterio normativo di giurisdizione e competenza diverso).

In materia di responsabilità civile conosciuta dal giudice civile, si segnala Trib. Bologna 26 novembre 2001 (5), relativa ad un caso di diffamazione *on line* su sito *internet*, caratterizzato sul piano oggettivo dal fatto che il sito *internet* riproduceva brani di testo diffamatorio stampato e, sul piano soggettivo, dalla qualità della persona offesa (magistrato a causa dell'esercizio delle funzioni) e dell'autore (non persona fisica, ma eponimo utilizzato per una comunicazione impersonale e sostanzialmente anonima).

La sentenza, peraltro, non si sofferma più di tanto sul problema di giurisdizione e competenza, che pure presentavano profili particolari (la prima perché si trattava di *servers* ubicati all'estero presso fornitrice di *hosting* ed utilizzati dal *provider* italiano, la seconda perché offeso era un magistrato dell'ufficio adito), risolvendoli - oltre che per ragioni di puro rito (ritualità dell'eccezione di incompetenza, connessione con domanda verso editore di testo analogo cartaceo) - con l'attribuzione di rilevanza al luogo di svolgimento dell'attività professionale del danneggiato e del luogo in cui questo ha avuto conoscenza dello scritto diffamatorio.

Note:

(4) Cfr. sul punto Cassano, *La prima giurisprudenza del danno esistenziale*, Piacenza, 2002.

(5) In www.ipsoa.it/ngonline, con nota di Buffa, *Responsabilità civile dell'internet provider per danni derivanti da diffamazione on line*.

Più numerose le pronunce del giudice penale in tema di diffamazione *on line*, tra le quali si richiamano Cass., sez. V penale, 27 dicembre 2000 (6); Trib. Teramo, sez. Giulianova, 6 febbraio 2002 (7); Proc. Pret. Vicenza 23 giugno 1998 (8); Gip Trib. Latina 7 giugno 2001 (9); Trib. Oristano, sentenza Gup 6 giugno 2000 (10). Affronta poi problemi di competenza per fatti relativi ad *internet*, ma non a diffamazione, Trib. Torre Annunziata, ord. Gup 24 novembre 2000 (11).

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata radica il *forum commissi delicti* in relazione al luogo in cui il giornale è stampato o dove le copie d'obbligo vengono consegnate all'autorità competente *ex lege* n. 374/39; l'indirizzo relativo è ormai pressoché consolidato (12).

In materia di diffamazione a mezzo stampa internazionale, peraltro, non può sottacersi che un argomento a sostegno di tale tesi ai fini della determinazione della competenza è tratta dalla sentenza della Corte in commento dalla disciplina della Convenzione di Lugano: sull'argomento, tuttavia, la stessa Corte a Sezioni Unite, nella sentenza 27 ottobre 2000, n. 1141 (13), aveva declinato la giurisdizione in un caso di scritto diffamatorio pubblicato e diffuso solamente all'estero, escludendo l'applicazione del criterio del domicilio del diffamato (c.d. caso Parietti).

Sotto il profilo processuale, è ormai acquisito in giurisprudenza che la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito ha l'onere di giustificarla in relazione a ciascuno dei fori astrattamente applicabili alla fattispecie della domanda attorea, in quanto altrimenti (salvo ovviamente il caso in cui l'attore eccepisca un foro convenzionale esclusivo) la competenza si radica in relazione al criterio non contestato: così di recente Cass. 22 febbraio 2000, n. 1976.

Può essere frequente nella comunicazione via *internet* la proposizione di domande risarcitorie verso una pluralità di soggetti (ad es. autore delle dichiarazioni diffamanti, *host-provider*, *web-master*, *cache-provider*, moderatore del *newsgroup*, ecc.): in tal caso, a norma dell'art. 33 c.p.c., le cause che dovrebbero esser proposte a norma degli artt. 18 e 19 innanzi a giudici diversi possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse ove siano connesse per l'oggetto o per il titolo (cumulo soggettivo). La giurisprudenza peraltro ha precisato che la modificazione della competenza per territorio, nel caso di cumulo soggettivo, incide esclusivamente sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche, e consente l'attrazione soltanto a favore di uno di essi, e non anche di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute (14).

La giurisprudenza in tema di tutela dei marchi e concorrenza sleale in internet

Il problema del foro nella comunicazione via *internet* è stato affrontato invece in sede civile più frequentemente in tema di tutela del marchio e di concorrenza sleale, dove più forti interessi spingono la fattispecie all'emersione giudiziale,

e dove si ripropongono nella giurisprudenza i dubbi sopra espressi circa la configurabilità - quale *locus commissi delicti* idoneo a radicare la giurisdizione e la competenza territoriale - del luogo dell'azione, di quello in cui si trova il server che ospita il sito illecito, di tutti i luoghi da cui il sito è accessibile e del luogo del domicilio del danneggiato.

Un orientamento espresso da Trib. Verona 18 dicembre 2000 (15), che richiama Cass. 20 marzo 1998, n. 2932 (16) (che in tema di concorrenza sleale aveva ritenuto luogo di commissione dell'illecito non quello in cui l'attore che si affermi danneggiato ha la sua sede, bensì quello nel quale si sia materialmente verificata l'attività concorrenziale vietata), ravvisa la giurisdizione e la competenza nel luogo in cui sono posti in essere gli atti lesivi. Si è ritenuto quindi che nel caso di contraffazione del marchio a mezzo *internet*, mediante utilizzazione del nome di dominio, il comportamento rilevante non sia la disponibilità sulla rete del sito cui il dominio si riferisce, ma la stessa predisposizione del sito e la sua gestione, onde rilevante per la determinazione del foro competente è la detta attività.

Trib. Napoli, sez. Pozzuoli, 14 giugno 2000 (17), invece, ha individuato il foro alternativo *ex art. 20 c.p.c.* nel luogo in cui si svolge l'attività pregiudizievole e, dunque, nel caso di specie, del luogo nel quale la società che produce beni in violazione del marchio altrui ha la sua sede operativa.

Opposto il criterio individuato da Trib. Messina 6 no-

Note:

(6) In Cass. pen., 2001, 817, con nota di Perusia.

(7) In www.ipsoa.it/ngonline, con note di Cassano-Catullo e di Iaselli.

(8) In www.interlex.it e in *Dir. inf. e informatica*, 1998, 738.

(9) In www.interlex.it.

(10) In www.interlex.it, con note di Zaina e Mintoti, *Internet: paradiso di non punibilità per la diffamazione?*. Per una particolare questione in materia di diffamazione mediante associazione impropria di nome di dominio corrispondente a nome altrui, Celentano, *Serena Grandi all'attacco di Internet*, in www.studiocelentano.it, nonché Iaselli, *Diffamazione on line: il caso Serena Grandi*, *ibidem*.

(11) In www.interlex.it.

(12) Si vedano le recenti Cass. 9369/00, in *Dir. e Giust.*, 2000, 30, 44; Cass. n. 4599/2000; Cass. 13042/99, in *Foro it.*, 2000, I, 3577, con nota di Tesi; Cass. 7037/97, in *Foro it. Rep.* 1997, voce *Competenza civile*, 106; Cass. 5347/95, in *Giur. it.*, 1996, I, 200; Cass. 6148/92, in *Foro it.* 1993, I, 2919; tra le prime, Cass. n. 1451/75 e 11178/90.

(13) In *Dir. e Giust.*, 2000, n. 40, 29, con nota di Rossetti.

(14) Cass. 14 luglio 2000, n. 9369, in *Foro it.*, 2001, I, 3358, con nota redazionale e commento di Iannicelli, *Foro del luogo in cui sorge l'obbligazione da fatto illecito commesso con l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa*.

(15) In *Foro it.*, 2000, I, 2032, con nota di Di Ciommo, *Dispute sui domain names, fatti illeciti compiuti via Internet ed inadeguatezza del criterio del locus commissi delicti*. Sulle questioni di competenza in tema di domini, Sammarco, *Competenza territoriale in materia di illecita utilizzazione di nome a dominio*, in *Dir. inf. e informatica*, 2001, 236; Saravalle, *Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto. Commento all'art. 63 della legge 31 maggio 1995, n. 218*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, 5-6, 1451.

(16) In *Foro it. Rep.*, 1998, voce *Competenza civile*, n. 116.

(17) In *Disciplina comm.*, 2001, 265.

vembre 2001 (18), secondo il quale il foro competente va individuato nel luogo in cui si sono verificati gli atti lesivi oppure i conseguenti effetti sul mercato e dunque, in caso di illecito compiuto via *internet*, innanzitutto laddove si svolge l'attività della società danneggiata.

Ancora diversa poi la posizione di Trib. Cagliari, ord. 28 febbraio 2000 (19), per il quale, poiché negli illeciti su *internet* si tratta di rete i cui siti sono accessibili da qualunque luogo, la lesione del diritto deve considerarsi verificata in tutti i luoghi in cui la divulgazione avviene, cosicché giudice territorialmente competente a norma dell'art. 20 c.p.c. è, con riferimento al *locus commissi delicti*, il giudice di ciascun luogo in cui si è verificata la divulgazione medesima, idonea a pregiudicare l'altrui diritto (20).

La posizione della dottrina ed il *forum commissi delicti* in *internet*

In dottrina, i criteri proposti dalla giurisprudenza sono stati spesso ritenuti insoddisfacenti. Quanto alla giurisprudenza di merito, si è contestato (21) sia il criterio del luogo dell'attività produttiva (che, ancorandosi ad una prospettiva materiale, non considera invece il luogo della commercializzazione via *internet* del prodotto che è il vero illecito concorrenziale), sia quello del luogo dell'azione del danneggiante (poiché di difficilissima prova e verifica quando si tratta di fatti telematici e perché attribuisce al danneggiante la facoltà di scegliere il foro o l'ordinamento secondo la propria convenienza, c.d. *forum shopping*), sia quello del luogo del *server* (poiché relativo a soggetto terzo e perché aspetto materiale di per sé non decisivo), sia quello dei luoghi del danno (perché privo di valenza selettiva).

Con particolare riferimento a tale ultimo criterio, che pure appare congruo in relazione alla diffusione del messaggio diffamatorio e quindi dell'offensività del mezzo deliberatamente prescelto per compiere l'azione illecita, si è osservato che non può consentirsi che l'attore provi di aver letto la notizia che lo riguarda, o di averla sentita alla radio o alla televisione, nel luogo che più gli aggrada per consentire la trasmutazione del *forum commissi delicti* (22). Si è pure considerato che il pregiudizio, patrimoniale e non, scaturito dall'offesa alla reputazione è intimamente correlato all'ambiente economico e sociale nel quale l'offeso vive ed opera, sicché solo con la percezione del contenuto diffamatorio della pubblicazione da parte dell'offeso e dei lettori appartenenti a quel contesto ambientale prende concretamente vita quel processo di svalutazione dell'immagine del soggetto involgente un danno per il medesimo: da ciò l'esigenza di una delimitazione del criterio facendo riferimento non già al luogo connesso in rete dove comunque si è verificato un danno per il diffamato, ma solo al luogo ove si è verificato il primo danno ovvero al luogo in cui l'attore deduce di aver subito il maggior danno (23).

Anche la recentissima ordinanza della Cassazione, però, che pur fa riferimento a tale criterio da ultimo delineato individuandone la corrispondenza con il domicilio del diffamato, ha sollecitato considerazioni critiche della dottrina.

Si è così osservato (24) che la Corte ha preso le distanze dall'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza circa la competenza per territorio nella diffamazione a mezzo stampa (senza peraltro porsi alcun problema in relazione al rapporto tra l'editoria elettronica e la stampa, come equiparate dalla legge n. 62/01) ed ha optato per il criterio del foro del domicilio, pervenendo peraltro a tale risultato sulla base di principi di portata generale, che finiscono per porre in discussione indirettamente anche la giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa e per estendere le conseguenze proprie anche ad ambiti diversi dalla comunicazione via *internet*.

Si è poi sottolineato da altri (25) la particolarità di *internet*, caratterizzato dall'instaurazione per effetto dell'immissione dei dati in rete di un «rapporto comunicativo» tra più persone, le quali anche casualmente possono essere raggiunte dall'informazione nell'ambito di una navigazione telematica di sito in sito, senza che di solito sia ricostruibile il contatto di terzi con le notizie. Da ciò i dubbi circa la configurabilità della diffamazione come reato di evento, essendo caratterizzata la diffamazione dalla diffusione di un messaggio lesivo dell'altrui reputazione con strumento idoneo a far presumere la percezione da parte di terzi, e ciò proprio per le caratteristiche di *internet*. Secondo tale impostazione, luogo dell'illecito è ogni luogo della diffusione della notizia, nonché il luogo in cui si trova il *server* sul quale è stata immessa la stessa.

Altre osservazioni critiche possono essere formulate sull'orientamento della Corte circa l'esclusione apodittica degli altri criteri di competenza rilevanti, quali il luogo in cui si è verificato il fatto illecito e prodotto il danno risarcibile. Altri criteri non possono infatti essere a priori esclusi, anche se deve segnalarsi che le peculiarità del mezzo adoperato possono avere riflessi consistenti sull'operatività dei criteri di competenza in concreto.

Può rilevare così il luogo della condotta, quale luogo in cui è realizzato il caricamento o l'invio del messaggio dif-

Note:

(18) In *Foro it.*, 2000, 2032.

(19) In *Nuova giur. comm.*, 2000, I, 535, con nota di Palazzolo, e in *Giur. it.*, 2000, 1671, con nota di Peyron.

(20) Sul tema, si veda altresì Cass. 20 marzo 1998, n. 2932, in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, 425, con nota di Musso, *Il locus commissi delicti nell'azione di concorrenza sleale*, e ivi ampi richiami relativi alla materia in generale.

(21) Di Ciommo, *Dispute sui domain names, fatti illeciti compiuti via Internet ed inadeguatezza del criterio del locus commissi delicti*, cit., 2032.

(22) Iannicelli, *Foro del luogo in cui sorge l'obbligazione da fatto illecito commesso con l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa*, cit., 3372.

(23) In tal senso, Di Ciommo, *Dispute sui domain names, fatti illeciti compiuti via Internet ed inadeguatezza del criterio del locus commissi delicti*, cit., 2031.

(24) Ricchiuto, *Solo un intervento delle Sezioni Unite può porre fine al caos interpretativo*, in *Guida al diritto*, 1 giugno 2002, n. 21, 53.

(25) Iaselli, *Competenza giurisdizionale in tema di diffamazione on line*, 2002, in www.studiocelentano.it.

famatorio, da intendersi dunque sia quale luogo in cui si trova il server del provider (atteso che nel server infatti vengono caricate le pagine che compongono il sito contenenti le dichiarazioni diffamanti e quindi è qui che la notizia diviene pubblica la prima volta), sia quale luogo nel quale si trova il soggetto agente (che può operare telematicamente le operazioni anzidette, effettuandole a distanza).

In entrambi i casi, è bene precisare che ciò che rileva non è la mera condotta, ma l'azione dannosa, quell'azione cioè alla quale si associa la lesione dell'interesse protetto e quindi, nella fattispecie, la prima diffusione della notizia: nella comunicazione telematica, infatti, condotta ed evento sono contestuali nel tempo, e cioè costituiscono un *unicum* difficilmente frazionabile (il fatto illecito). Si pensi così al rilievo dell'immissione dei dati in rete ove contestualmente si associ la diffusione nel cyberspazio, e ai luoghi in cui si trova il provider che immediatamente trasmette i dati o il soggetto che opera in tempo reale l'immissione.

Con riferimento ai luoghi, invece, i vari aspetti dell'illecito vanno distinti, in quanto condotta, evento e danno possono verificarsi in luoghi diversi. In tale ambito, può peraltro risultare difficile individuare il luogo principale da considerare per il fatto cronologicamente unitario, potendo questo essere sia il luogo in cui si trova l'agente sia quello del server del provider. Se invece la diffusione e quindi il danno non si accompagnano contestualmente alla condotta, la stessa non potrà comunque rilevare ai fini della determinazione del *locus commissi delicti*.

La soluzione però non è univoca per nessuno dei criteri anzidetti: intanto, il provider può essere legato da un contratto di *housing* ad una società estera presso la quale sono i servers, che il provider utilizza; ma anche l'individuazione del luogo di immissione del dato non è agevole, se si considera che l'attività può avvenire da qualunque luogo telematicamente collegato, ed anche da un portatile e dunque da una *res in transitu* o da acque extraterritoriali.

Non è poi priva di rilievo la circostanza che l'informazione su *internet* circola anche attraverso *cache providers*, ossia operatori che svolgono un servizio di memorizzazione temporanea delle informazioni relative alle pagine elettroniche più viste, al fine di evitare la connessione dell'utente al server del provider principale, ubicato a grande distanza: in tal caso, la ritrasmissione delle informazioni diffamatorie da parte del *cache provider* non esclude l'autonomia rilevanza del luogo dello stesso quale luogo idoneo a fondare la giurisdizione o la competenza.

Peraltro, l'attribuzione di rilevanza al luogo in cui si trovano beni fisici (servers) ovvero persone (il soggetto agente) contrasta con il carattere dematerializzato della comunicazione telematica, che può essere il risultato di una mera operazione informatica che accade nel mondo reale in un contesto spazio-temporale (informaticamente programmato) del tutto indipendente dal luogo in cui si trova il soggetto agente ovvero dal momento in cui il messaggio diffamatorio poi viene inoltrato o reso accessibile ai destinatari.

L'attribuzione di rilevanza giuridica a luoghi ed azioni

del mondo reale, infine, consentirebbe all'autore dell'illecito di eludere l'applicazione delle leggi nazionali operando in paesi con legislazione più favorevole.

Il rapporto tra internet, tv e stampa

Le evidenziate difficoltà connesse con il luogo della condotta dannosa hanno portato l'interprete a valutare la possibilità di applicazione di fori diversi.

Così, muovendo dall'equiparazione *ex lege* 7 marzo 2001, n. 62 della editoria elettronica alla stampa tradizionale (oggi peraltro temperata dal d.p.r. 7 novembre 2001, n. 460 e dall'art. 31 lett. a) della legge comunitaria per il 2001, legge 1 marzo 2002, n. 39), si è richiamato il criterio del foro previsto per la stampa (che la giurisprudenza consolidata radica nel luogo in cui il giornale è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto), e ciò almeno nelle testate elettroniche che abbiano un contenuto meramente riproduttivo della testata cartacea (v. Trib. Napoli 18 marzo 1997, inedita); ma anche in tali ipotesi si potrebbe dubitare dall'applicabilità del criterio, potendo rilevare la riproduzione del giornale su *internet* come fatto illecito autonomo produttivo di danno (magari di danno ulteriore per la sua diffusività e permanente, secondo una ricostruzione giurisprudenziale straniera), foriero di responsabilità per un soggetto (titolare del sito) non necessariamente coincidente con l'editore cartaceo o con lo stampatore.

L'applicazione del criterio del luogo della stampa va comunque escluso in linea generale: si è infatti obiettato fondatamente che da un lato in *internet* non vi è un luogo di stampa, né di prima diffusione geografica, in quanto il materiale lesivo nel momento stesso in cui viene veicolato in rete diviene immediatamente consultabile da ogni parte del mondo; dall'altro lato, su *internet* possono esservi numerose comunicazioni che non possono definirsi stampa neppure elettronica (es. i *newsgroup*, le *chat room*, la posta elettronica, siti *web* senza periodicità fissa prestabilita e senza testata).

Va pure considerato che il caricamento dei dati sul server del provider, talora, a differenza di quanto avviene nella stampa, non importa di per sé alcuna diffusione degli addebiti presso più persone (vi è solo la trasmissione dei dati ad una macchina), né richiede adempimenti formali (quali invece la consegna delle copie d'obbligo tipiche della stampa) cui si possa ricollegare una necessaria diffusione pur minima del dato diffamatorio. Se peraltro il server è in linea, alla connessione alla rete si può associare la presunzione (fino a prova contraria) della instaurazione di collegamenti relazionali del sito con terzi, e dunque la condotta di inserimento dei dati è qualificabile subito come dannosa ed illecita e come tale può essere idonea a radicare la competenza territoriale. Quanto detto spiega l'art. 1 legge 62/01, che ritiene che luogo di pubblicazione del prodotto editoriale elettronico sia quello dal quale i dati sono immessi in rete.

Spesso poi il messaggio diffamatorio non è veicolato dal provider sui cui servers i dati sono stati caricati, ma da *cache providers*.

Sul tema, può essere utile altresì ricordare che in materia di stampa tradizionale, si è ritenuto che, ove lo scritto diffamatorio diffuso in uno Stato sia ripreso da altro editore e diffuso in altro Stato, il danno causato da questa diffusione «di rimbalzo» non potrebbe essere causalmente ascritto al primo editore, ma costituisce una nuova ed autonoma fattispecie di danno (Cass. 27 ottobre 2000, n. 1141, cit.). La fattispecie, peraltro, non sembra potersi equiparare alla diffusione di documenti diffamatori da parte di *cache providers*, atteso che la loro posizione appare quasi necessaria per la comunicazione via *internet* (e per la permanente riproduzione dei dati in rete) e che il loro ruolo spesso è privo di autonomia rispetto al *provider* principale (cfr. art. 12 dir. 00/31/CE, in materia di *e-commerce*): l'attività dei *providers* che si limitano a svolgere attività di *caching* senza intervenire in alcun modo sul contenuto dei *file* memorizzati in modo temporaneo può allora incidere sul luogo dell'illecito, ma non sulla responsabilità del *cache provider*.

Venendo all'applicabilità del foro delle trasmissioni radiotelevisive (che presentano maggiori analogie con la comunicazione telematica multimediale), mentre il foro del luogo in cui sono situati gli studi televisivi presenta varie analogie con quello del luogo in cui si trova il *server* del *provider*, problematica è l'applicabilità del criterio speciale previsto dall'art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (che, con norma ritenuta costituzionalmente legittima da Corte cost. 23 febbraio 1996, n. 42, ha introdotto un criterio specifico di competenza determinando il foro competente in relazione al luogo di residenza della persona offesa).

Invero, non può non considerarsi che alcune trasmissioni radiofoniche o televisive sono trasmesse, oltre che in televisione, anche su *internet*, spesso «*in real time*», e in ogni tempo «*on demand*»: nei casi in cui la comunicazione telematica abbia i caratteri multimediali (*file* audio o video) che l'avvicinano a quella televisiva o radiofonica tradizionale, differenziandole solo per il mezzo tecnico di propagazione del medesimo dato (rete telematica piuttosto che onde radio o satellitari o tv via cavo), sembra difficile negare l'applicazione della norma, con operazione ermeneutica che avrebbe carattere di interpretazione estensiva più che analogica.

Sul punto peraltro va osservato che il richiamo alla norma dell'art. 30 operato dalla pronuncia della Cassazione in commento contrasta con un precedente della stessa Corte (Cass. n. 13042/99), secondo il quale la norma è dettata per il solo processo penale e non può trovare applicazione per il processo civile, nel cui ambito il foro competente è sempre quello in cui si trovano gli studi televisivi e dove il danno si verifica per la prima volta.

Il foro del danno

Oltre ai criteri finora esaminati, la cui applicazione come detto non può essere esclusa a priori in considerazione della varietà di tipologie tecniche di veicolazione del messaggio in *internet*, trova applicazione - sempre quale luogo di

origine dell'obbligazione - il criterio del luogo del danno, il quale può rilevare autonomamente tutte le volte in cui il danno si produce in un luogo diverso da quello in cui è posta in essere la condotta, o si è verificato l'effetto: a tal fine, per *locus commissi delicti* rilevante ai fini della competenza assume rilievo il luogo in cui si produce l'evento dannoso.

Il problema peraltro, come si è segnalato, è che, data la diffusività di *internet*, il luogo dell'evento dannoso è ogni luogo in cui il messaggio diffamatorio è stato diffuso ed in cui pertanto la vittima della diffamazione ha subito un danno, con la conseguenza che giudice munito di giurisdizione e territorialmente competente a decidere la causa è, con riferimento al criterio del *locus commissi delicti*, il giudice di ciascun luogo in cui si è verificata la lesione del diritto altrui.

Il luogo (che fonda la giurisdizione e la competenza) in cui il fatto dannoso è avvenuto è in tali casi il luogo di *downloading*, ove si verifica l'evento lesivo, con la conseguenza che ad un'unica immissione possono corrispondere - e normalmente corrispondono - più eventi dannosi localizzati in diversi paesi.

La sentenza della Cassazione in commento, invero, è particolarmente chiara nella distinzione tra evento e danno, e nell'attribuzione di rilevanza al danno per la determinazione del foro competente, distinguendo la competenza civile da quella penale (che invece prescinde dal danno e si ricollega all'evento, peraltro anche diversamente configurato, richiedendo la percezione di almeno due persone).

Ciò peraltro non esclude una pluralità di fori tutti egualmente competenti: la stessa pronuncia osserva che nel precetto dell'art. 25 Cost. non vi è anche quello dell'unicità del giudice competente a decidere, ma solo quello della precostituzione di esso in base ad elementi oggettivi, e che la stessa previsione *ex* art. 20 c.p.c. di fori alternativi (la cui selezione è rimessa alla volontà del danneggiato) conferma la normale pluralità di fori tutti egualmente competenti.

La ricerca di un foro unico all'interno della norma di cui all'art. 20 c.p.c. (da aggiungersi quindi pur sempre agli altri previsti dal codice) è dunque operazione interpretativa deliberatamente scelta dalla Corte, ma non imposta né prevista dal sistema, e forse ingiustamente penalizzante per il danneggiato la cui libertà di scelta viene completamente soppressa.

Il criterio del domicilio infatti riposa su una presunzione che la Corte struttura implicitamente come assoluta, che il domicilio sia il luogo in cui il soggetto abbia subito il maggior danno, laddove invece, specie nella comunicazione telematica del mondo virtuale, i luoghi in cui la diffamazione telematica può aver causato danni consistenti possono essere diversi dal domicilio e diffusi: si pensi ad esempio ai danni subiti dalla diffamazione di una *e-firm*, ossia di un'azienda virtuale che opera solamente in rete, in relazione alla quale il domicilio fisico del mondo reale può essere irrilevante (e magari creato solo per ragioni fiscali o di normativa applicabile, ecc.). Il danneggiato, insomma, può avere talora interesse a chiedere il risarcimento dei danni

subiti, in un luogo diverso dal proprio domicilio, e magari in uno dei tanti luoghi in cui ha avuto un danno, ma la Corte, per l'adesione al «mito» del criterio unico di competenza e per una pretesa analogia con la diffamazione a mezzo stampa (che contraddice le stesse differenze con la stampa indicate dalla pronuncia), nega tale possibilità.

L'applicazione del detto criterio del giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso dell'illecito pone allora ulteriori problemi connessi alla competenza di un numero elevatissimo di fori (tutti quelli dei paesi nei quali si è verificato il danno).

A ciò si aggiunge poi – ove la fattispecie ponga problemi di giurisdizione e sia transfrontaliera – il problema della pluralità degli interventi giudiziali possibili (specie in ordinamenti giudiziari diversi ove non sempre esiste un *ne bis in idem* internazionale), con conseguenti esigenze di coordinamento degli stessi. Al riguardo, sono stati enucleati in via interpretativa – proprio con riferimento ai c.d. danni a raggiera – alcuni limiti al potere del giudice adito di pronunciare sui danni subiti all'estero dal danneggiato (così, in tema di danno transfrontaliero ma non relativo ad *internet*, si veda Corte Giust. nel caso *Fiona Shevill v. Presse Alliance*, causa 68/3) (26): sono i giudici dello Stato in cui si trova l'autore della diffamazione ad avere giurisdizione in ordine alla decisione relativa all'ammontare dei danni per l'intero pregiudizio subito dalla vittima, mentre i singoli Stati dove il messaggio è stato diffuso possono soltanto statuire sui danni subiti nel rispettivo paese. Applicando tale criterio nella comunicazione su *internet*, la vittima di un messaggio diffamatorio diffuso sulla rete allora avrà interesse a concentrare le azioni innanzi al giudice dello Stato del danneggiante, ed il foro sarà quello del domicilio del danneggiante; ove invece l'autore della diffamazione risiede in

un paese con leggi assai permissive, il danneggiato avrà interesse a convenirlo altrove, ma in tal caso sarà costretto a frazionare la domanda risarcitoria (27).

Un rilievo conclusivo sulla vicenda sostanziale. Prima di approdare al Tribunale di Lecce, nel giudizio poi finito in Cassazione, il caso era stato giudicato da Trib. Roma 4 luglio 1998 (28), adito in via cautelare per rimuovere il messaggio diffamatorio dal *newsgroup*. Innanzi al giudice romano non si pose alcuna questione di competenza per territorio, e pronunciò il giudice del luogo in cui erano domiciliati i convenuti (ed in particolare il privato che aveva immesso il messaggio diffamatorio, la società *provider* fornitrice del servizio, il *web-master*), e dove – a quanto sembra risultare – erano ubicati i *servers*. Il giudice romano rigettò la domanda nel merito, da un lato ritenendo che le espressioni usate, pur fortemente critiche, non erano diffamatorie in quanto rese nei limiti di continenza espositiva e con motivata argomentazione e, dall'altro lato, escludendo la possibilità del *web-master* e del *provider* di impedire la pubblicazione o poi rimuovere il messaggio, non essendo il *newsgroup* moderato e non essendo equiparabile il *newsgroup* ad un giornale (29).

Note:

(26) In *Racc.*, 1995, 415, ed in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1995, 763.

(27) Sul tema altresì, Cass. 27 ottobre 2000, n. 1141, in *Dir. e Giust.*, 2000, 40, 29, con nota di Rossetti.

(28) In www.interlex.it.

(29) Sull'argomento, Orlando, *Commento alla sentenza 16 gennaio 2000 del Tribunale di Lecce*, tesi finale del Corso di perfezionamento in Diritto dell'informatica presso l'Università degli studi di Lecce, a.a. 2000-2001, in atti del Corso editi dall'Università su cd-rom, in www.dirittoitalia.it, 2001.

Biblioteca del diritto di famiglia

Collana diretta da Massimo Dogliotti

Filiazione e procreazione assistita

di Pasquale Stanzione, Giovanni Sciancalepore

Il volume affronta la complessa e attualissima questione della fecondazione artificiale, in particolare l'inseminazione eterologa, materia caratterizzata dall'assenza di regolamentazione legislativa e che, da un lato, coinvolge molteplici interessi – diritti del bambino, diritti dei genitori, disconoscimento e riconoscimento della paternità ecc. – e, dall'altro, solleva delicatissimi problemi etici e deontologici.

Anno di pubblicazione: 2001, pagg. 174
Euro 23,24 IVA assolta dall'editore, cod. 00028847

Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio Vendite Dirette (Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403) o all'agente di zona oppure consultare il sito www.ipsoa.it